

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1404}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(Valsecchi)

Integrazioni e modifiche al Fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata

Seduta del 20 dicembre 1972

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del paese e l'adozione delle tecnologie più avanzate, l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ha autorizzato una spesa di 100 miliardi di lire per la costituzione di un Fondo speciale, a carattere rotativo, presso l'IMI, da destinare alla ricerca applicata.

Tale autorizzazione di spesa è stata integrata di lire 50 miliardi, con il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588.

A valere sull'anzidetto Fondo speciale, numerosi progetti sono stati approvati e finanziati, mentre altri, di grande rilevanza tecnologica e di notevole costo, da localizzare in prevalenza nel Mezzogiorno, non potrebbero essere realizzati qualora l'attuale dotazione del Fondo non venisse adeguatamente integrata.

Pertanto, allo scopo di evitare una soluzione di continuità nell'operatività del Fondo stesso, si rende necessario aumentare la vigente autorizzazione di spesa, di ulteriori 100 miliardi di lire, da ripartirsi, in relazione ai previsti tempi tecnici dei vari programmi, in un periodo di cinque anni.

A tal fine, si è predisposto l'unito schema di disegno di legge il quale prevede:

all'articolo 1 l'aumento da 150 a 250 miliardi di lire dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, integrata con l'articolo 1 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588;

all'articolo 2, allo scopo di facilitare l'attuazione dei cennati programmi, la sostituzione del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089,

onde introdurre le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) specificazione nelle lettere *b*) e *c*) del citato articolo 4 dei destinatari dei benefici del credito agevolato e degli interventi nella spesa, al fine di uniformare la dizione della legge in ordine alle categorie di soggetti ammesse ai vari tipi di intervento finanziario del Fondo;

2) possibilità di elevare, da parte del CIPE, il limite percentuale dell'intervento nella spesa, al fine di consentire l'intera copertura della spesa prevista per ciascuna ricerca;

3) facoltà da parte dello stesso CIPE di concedere — a valere su di una quota del Fondo predeterminata ed in misura percentuale non superiore al 20 per cento — contributi a fondo perduto per i progetti di ricerca aventi particolare rilevanza tecnologica, da riconoscersi, di volta in volta, da parte dello stesso CIPE;

4) cumulabilità del contributo a fondo perduto con le altre forme di intervento (credito agevolato ed intervento nella spesa rimborsabile in caso di successo), sempre ovviamente nei limiti della spesa complessiva prevista per ciascuna ricerca;

5) verifica di conformità dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale da parte del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

all'articolo 3 la copertura della spesa di 100 miliardi di lire con il netto ricavo conseguente al ricorso ad operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, negli anni finanziari dal 1972 al 1976, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

Di tali operazioni si specificano pure le condizioni e modalità relative.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'autorizzazione di spesa destinata alla ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, integrata con l'articolo 1 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588, è elevata da 150 miliardi a 250 miliardi di lire. L'ulteriore somma di 100 miliardi di lire sarà versata sul fondo speciale costituito presso l'Istituto Mobiliare Italiano ai sensi del citato articolo 4.

ART. 2.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, sono sostituiti dai seguenti:

« L'IMI è tenuto ad erogare le disponibilità del Fondo di cui al comma precedente in base alle direttive del CIPE:

a) sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi:

b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi, nonché alle società di ricerca di cui alla precedente lettera a);

c) sotto forma di interventi nella spesa — nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca — presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera b), disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI.

In via eccezionale il CIPE può, per programmi che hanno per obiettivo la promozione dell'industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto;

d) sotto forma di contributi nella spesa — in misura non superiore al 20 per cento — dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta, dal CIPE, il quale potrà consentire, altresì, la cumulabilità di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sarà determinata dal CIPE.

I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformità dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale e li sottopone all'approvazione del CIPE ».

ART. 3.

All'onere di lire 100 miliardi derivante dall'articolo 1 della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, negli anni finanziari dal 1972 al 1976, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le

opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la Commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del Tesoro.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegio e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga

ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per gli anni 1972 e 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1972 al 1976, le occorrenti variazioni di bilancio.